Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 6

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE GIUDIZIARIE E DELLA LORO PUBBLICITÀ

83ª seduta (pomeridiana): giovedì 30 luglio 2009

Presidenza del presidente BERSELLI

IC 0470

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM)

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 18, 25
CASSON *(PD)* 11, 18
* CENTARO *(PdL)* . . . . . 17, 18, 22 e *passim*
D'AMBROSIO *(PD)* 15, 16
* DELLA MONICA *(PD)* 12
* LI GOTTI *(IdV)* 14, 16
* *BALSAMO* . . . . . *Pag.* 9
CASCINI 6, 22, 23
MOROSINI 20, 22
PALAMARA 3, 11, 18

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, accompagnato dal segretario generale, Giuseppe Cascini, dal condirettore de «La Magistratura», Antonio Balsamo, dai componenti Piergiorgio Morosini e Gaetano Sgroia e dall'addetto stampa, Angelo Ciancarella.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità, sospesa nella seduta antimeridiana.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Oggi è prevista l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM). Sono presenti il presidente Luca Palamara, il segretario generale Giuseppe Cascini, il condirettore de «La Magistratura», Antonio Balsamo, i componenti Piergiorgio Morosini e Gaetano Sgroia e l'addetto stampa Angelo Ciancarella, che ringrazio per aver accettato l'invito della Commissione a partecipare all'incontro odierno.

Informo innanzitutto i nostri ospiti che, nell'ambito di questa indagine conoscitiva, è stata disposta una serie di audizioni perché siamo convinti che da esse possa venire qualche proposta in grado di consentirci di intervenire sul testo del disegno di legge in materia di intercettazioni licenziato dalla Camera dei deputati. Questo è il nostro obiettivo e in questo senso credo che l'audizione odierna, particolarmente autorevole, possa esserci di aiuto e produrre risultati significativi.

Cedo quindi la parola al dottor Palamara.

PALAMARA. Signor Presidente, colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare la Commissione per l'invito e per la possibilità che ci viene data di interloquire su questo disegno di legge di modifica della disciplina delle intercettazioni.

Mi limiterò ad un discorso di carattere generale, lasciando poi ai colleghi il compito di soffermarsi su determinati e specifici aspetti.

Vorrei partire da un dato, o meglio da una presa di consapevolezza che è stata più volte manifestata anche dall'Associazione nazionale magistrati sul tema delle intercettazioni. Noi riteniamo che il punto cruciale della normativa, sul quale bisognerebbe incidere e meglio affrontare la questione, sia quello di trovare un giusto equilibrio nel rapporto tra la *privacy* - vale a dire la tutela dei soggetti intercettati, siano essi indagati o estranei alle indagini – e la successiva fase della pubblicazione. Questo è un punto sul quale si dovrebbero indubbiamente prevedere delle modifiche alla normativa nei termini che poi meglio espliciterò.

L'Associazione nazionale magistrati ritiene però – e questa è la sede per ribadirlo ulteriormente – che lo strumento investigativo delle intercettazioni sia indefettibile e indispensabile per quanto riguarda l'accertamento dei reati e che come tale, sotto il profilo dei reati intercettabili, non debba essere modificato, proprio alla luce delle considerazioni che andrò ad esporre.

In primo luogo vorrei richiamare alcuni dati relativi al numero dei soggetti intercettati, e in questo senso farò riferimento ad alcune schede che poi consegnerò alla Commissione. In particolare, vorrei evidenziare che nel nostro Paese nel 2006 sono stati adottati complessivamente 71.698 provvedimenti di autorizzazione alle operazioni di ascolto, mentre nel 2007 i provvedimenti autorizzativi sono stati complessivamente 79.966.

Per un corretta lettura di questi dati occorre però fare alcune precisazioni. Innanzitutto, bisogna chiarire che il dato appena richiamato (circa 71.000 per il 2006) non si riferisce a tutti i soggetti intercettati, ma alle utenze intercettate. Si deve poi evidenziare come la maggior parte di queste intercettazioni abbia comunque luogo in quegli uffici giudiziari, in particolare del Meridione, esposti alla lotta della 'Ndrangheta, della Mafia, della Camorra, oltre che ovviamente della Sacra Corona Unita in Puglia.

Quindi un ulteriore dato sul quale riflettere è che questi numeri si riferiscono comunque ad intercettazioni legali e giudiziarie autorizzate con apposito provvedimento del giudice, a differenza di quanto accade in altri Paesi, ad esempio in America, dove si ricorre invece alle intercettazioni senza che vi sia un'autorizzazione da parte del giudice.

Vorrei porre poi l'attenzione sulla questione relativa alle spese. Molto si è discusso sull'enorme quantità di spese che le operazioni di intercettazione comportano nel nostro Paese. Anche in questo caso farò riferimento ad alcune cifre.

Nel 2007 il costo complessivo per le intercettazioni telefoniche è stato di 224 milioni di euro, su un totale complessivo di spese del Ministero della giustizia di 7,7 miliardi di euro. Va tenuto presente che il costo delle intercettazioni è determinato dalle tariffe praticate da gestori e dal noleggio degli apparati per le intercettazioni. Siamo comunque consapevoli, a questo proposito, dell'esistenza di cosiddetti progetti pilota: faccio riferimento, ad esempio, alla procura di Roma, dove si è assistito ad un forte abbattimento dei costi, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche. Siamo quindi pronti a fornire il nostro contributo tecnico – nei limiti ov-

viamente in cui ciò compete all'Associazione nazionale magistrati – per razionalizzare ulteriormente il sistema dei costi.

Certo è che questa analisi dei dati consente di ritenere che non sussista un allarme per un accesso nell'uso delle intercettazioni, sia con riferimento ai dati, che alle spese.

Per quanto attiene invece ai profili più sostanziali – e faccio qui solo dei brevi accenni, lasciando poi la parola ai colleghi – abbiamo sottolineato come l'ulteriore formulazione riferita ai presupposti dei reati intercettabili (siamo passati dalla lista dei reati, ai gravi indizi di colpevolezza, per poi giungere, nell'ultima versione, agli evidenti indizi di colpevolezza), rischia di fatto di vanificare, se non di cancellare, uno strumento investigativo grazie al quale, come dicevo, è stato possibile scoprire gli autori, non solo dei più gravi reati, ma anche di quelli meno gravi. Sto parlando di reati meno gravi anche nell'ambito di contesti mafiosi, laddove l'indagine per il reato di cui all'articolo 416-*bis* non nasce sempre in questo modo, ma presuppone l'accertamento di fattispecie meno gravi.

È ovvio che, così com'è formulata la norma, il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza rischia di trasformare uno strumento di ricerca della prova, come le intercettazioni, in un mezzo di conferma della stessa: sapendo già di fatto chi è il colpevole, è chiaro che l'uso e il ricorso allo strumento investigativo dell'intercettazione viene di fatto vanificato.

Analoghe perplessità sono state manifestate anche per quanto riguarda la durata dei termini delle intercettazioni e, più in generale, anche per quanto concerne i profili attenenti alle intercettazioni ambientali e alle riprese audiovisive, con sistemi di ripresa soprattutto delle intercettazioni all'esterno. Tutti questi aspetti saranno comunque poi meglio approfonditi nel prosieguo.

Come dicevo all'inizio, il punto su cui occorrerebbe porre soprattutto l'attenzione è quello relativo all'individuazione di un corretto equilibrio tra il diritto alla *privacy* e la tutela delle persone intercettate. Indubbiamente vi è la necessità di prevedere un momento nel quale debbano essere trascritte le intercettazioni rilevanti, fissando ad esempio un termine *ad hoc*, con un'apposita udienza stralcio prima del deposito degli atti d'indagine, per stralciare quelle irrilevanti e farle confluire in un archivio riservato, in modo da conferire ad esse il carattere di segretezza dell'atto. È questo lo strumento attraverso il quale si può realmente incidere sui rapporti tra esigenze investigative e successiva pubblicazione degli atti d'indagine.

Quanto poi ai profili relativi alla pubblicazione degli atti e quindi alla successiva fase relativa alle intercettazioni, abbiamo più volte evidenziato la necessità di trovare un giusto contemperamento tra le esigenze dell'informazione e quelle della tutela dei soggetti interessati, richiamandoci anche ai pronunciamenti della Corte di giustizia europea, al fine della salvaguardia delle stesse, senza limitare il diritto di cronaca, ma tutelando ugualmente il diritto delle persone intercettate. E questo, lo ripeto, può avvenire realmente attraverso l'individuazione di un archivio riservato, che consenta di conferire carattere di segretezza alle intercettazioni.

Per il momento mi fermo qui, per lasciare la parola ai miei colleghi che potranno dare risposte più approfondite alle ulteriori questioni che dovessero essere poste.

CASCINI. Signor Presidente, dal momento che le osservazioni di carattere generale sono state già esposte dal Presidente Palamara, se lo ritiene, potrei formulare alcune indicazioni puntuali, al fine di offrire alla Commissione un contributo per riflettere su alcuni aspetti di questo disegno di legge a nostro avviso particolarmente critici. Procedo quindi velocemente prendendo in esame articolo per articolo.

La possibilità di sostituire il magistrato designato per il procedimento, per il solo fatto dell'iscrizione dello stesso nel registro degli indagati, per violazione dell'articolo 379-*bis* del codice penale, rischia di essere utilizzato come strumento per liberarsi del pubblico ministero sgradito, in quanto l'iscrizione è automatica, a seguito di una denuncia. L'inciso secondo il quale il capo dell'ufficio dovrebbe sentire il capo dell'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 11, allude ad un procedimento informale di cui è difficile cogliere presupposti, modalità ed anche finalità, perché, di fronte ad una denuncia per violazione del segreto, l'iscrizione sarebbe obbligatoria ed è difficile capire quale tipo di informazioni si potrebbero ricavare in questa procedura informale.

Venendo alla disciplina della pubblicazione degli atti, rispetto ad alcune fasi del procedimento legislativo, la normativa attuale non stravolge il testo vigente. C'è però da riflettere sulla razionalità di una differenziazione tra il regime di pubblicazione delle intercettazioni telefoniche e quello di tutti gli altri atti del procedimento. Se la *ratio* del divieto di pubblicazione è la tutela della *privacy*, possono benissimo esservi atti del procedimento – e penso ad una lettera di contenuto privato, ad un'agenda o ad un diario personale rinvenuti in una perquisizione – per i quali l'esigenza di tutela della riservatezza potrebbe essere di grado pari o addirittura superiore a quello delle intercettazioni. La ragionevolezza di un divieto più stringente per queste ultime rischierebbe dunque una censura di costituzionalità.

Per quanto riguarda le intercettazioni, in primo luogo riteniamo che una valutazione di fondo vada fatta sull'equiparazione in un'unica disciplina di strumenti molto diversi di limitazione della riservatezza delle persone. Bisognerebbe riflettere sull'opportunità di trattare come unica disciplina l'intercettazione delle comunicazioni e l'acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche, che, per giurisprudenza della Corte costituzionale, è cosa ben diversa dalla prima, perché riguarda il dato estrinseco, non quello intrinseco.

Per quanto concerne la captazione di immagini, non mi soffermerò sull'uso dei termini della norma, perché si parla di intercettazioni di immagini, che non si capisce bene se siano trasmesse via *internet* o per mezzo del telefono, dal momento che l'espressione «mediante riprese visive» fa pensare alle telecamere.

Allora, trattare allo stesso modo di un'intercettazione telefonica una ripresa audiovisiva, per esempio in una piazza, dove avviene lo spaccio di stupefacenti, non ha una giustificazione razionale: in un caso, infatti, c'è una limitazione della riservatezza delle persone, nell'altro no, perché si tratta di un fatto che avviene pubblicamente. Infatti, le riprese audiovisive in luoghi aperti al pubblico oggi sono fatte direttamente dalla Polizia giudiziaria e non è nemmeno richiesto un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Cosa ben diversa è la ripresa audiovisiva nei luoghi di privata dimora, che, per giurisprudenza costituzionale, non è consentita nel nostro codice e forse sarebbe opportuno invece consentire, laddove vi siano fondati motivi di ritenere che in quel luogo si svolga un'attività criminosa. Penso, ad esempio, allo sfruttamento sessuale di minori in un luogo di privata dimora, dove sia necessario installare una telecamera per dimostrare l'attività di sfruttamento all'interno dell'abitazione.

Vi è poi il nodo critico della previsione di evidenti indizi di colpevolezza. Non mi soffermo sul fatto che l'aggettivo «evidente» nella fase delle indagini preliminari, con riferimento al materiale raccolto, presenta scarsa utilità ai fini dell'individuazione del grado di rilevanza probatoria. Mi basti dire che «evidenti», secondo me, è più di «gravi», per cui questo sembrerebbe addirittura un requisito maggiore di quello richiesto per la limitazione della libertà personale. Anche qui, allora, il grado di tutela che il legislatore appresta a beni di valore costituzionale deve essere proporzionato al loro rango: la libertà personale è, per la nostra Costituzione, di rango superiore alla riservatezza delle persone, per cui quest'ultima non può avere una tutela maggiore della libertà personale.

Questo discorso vale, a mio avviso, anche per la questione della collegialità, che non è prevista per la limitazione della libertà personale e lo sarebbe invece per le intercettazioni di conversazioni. Qui, però, c'è un nodo che, a nostro avviso, deve essere sciolto: bisogna capire se l'intenzione del legislatore è di limitare l'intercettazione alla persona sottoposta ad indagini e quindi di richiedere tale requisito individualizzato al fine di compiere intercettazioni, ma ciò rischia di essere troppo restrittivo, perché in tutti i procedimenti a carico di persone identificate non potrebbe essere intercettata nemmeno l'utenza della persona offesa, circostanza prevista solo nei procedimenti a carico di ignoti e non in quelli a carico di persone note; e anche questa sarebbe un'irragionevolezza.

Se invece si ritiene – come da taluno nel dibattito pubblico è stato affermato – che l'individuazione di evidenti indizi di colpevolezza nei confronti di una persona consentirebbe di intercettare chiunque altro coinvolto nell'ambito del medesimo procedimento, ebbene, pur avendo ristretto molto i requisiti e in maniera forse non adeguata alle esigenze, poi non si sarebbe ottenuto lo scopo, cioè limitare l'uso delle intercettazioni. Basterebbe acquisire evidenti indizi di colpevolezza nei confronti di una persona, per esempio a norma dell'articolo 416 del codice penale, per poi intercettare chiunque altro.

Allora, è meglio scegliere in maniera chiara quale sia la volontà del legislatore, cioè se limitare le intercettazioni all'indagato e individuare il

grado di livello probatorio necessario, che dovrebbe essere minore di quello richiesto per la limitazione della libertà personale, e poi affrontare il tema delle intercettazioni di utenze di soggetti diversi dall'indagato.

Per esempio, l'autista di un criminale può essere intercettato? Il telefono in uso all'autista di una persona che spaccia stupefacenti può essere intercettato se, ad esempio, è stato dimostrato che ogni tanto il nostro uomo usa il telefono del suo autista per fare telefonate compromettenti? Così vale per il telefono della segretaria, piuttosto che per quelli in uso ai familiari della persona sottoposta alle indagini; così vale per le utenze di soggetti estranei, come la cerchia della vittima di un reato. In tutte le indagini per omicidio, molto spesso le intercettazioni, al fine di individuare l'autore, si rivolgono ai soggetti vicini alla vittima (il socio in affari, i parenti o i conoscenti più stretti), per riuscire a risalire alla matrice.

La scelta del legislatore deve essere quantomeno chiara, per chiarire se in questi casi non si vuole che si facciano intercettazioni oppure sì, ma allora si deve specificare con quali requisiti e in quali termini. Laddove si scegliesse questa seconda strada, si potrebbe differenziare il livello di requisiti tra le intercettazioni dell'indagato e del terzo. Quest'ultima, riguardando un soggetto non accusato né sospettato di aver commesso un reato, integra un grado di invasione della libertà di comunicazione non maggiore, perché è identico, ma meno giustificato di quello nei confronti dell'indagato.

Particolarmente criticabile è poi la disposizione che equipara tutti i luoghi, per cui al fine delle intercettazioni ambientali mette sullo stesso piano i luoghi di privata dimora e tutti gli altri. L'attuale previsione, che consente l'intercettazione ambientale nei luoghi di privata dimora solo laddove vi siano elementi tali da ritenere che vi si stia consumando il reato, appresta una particolare tutela alla riservatezza nei luoghi di privata dimora. Si mettono così sullo stesso piano circostanze diverse, richiedendo che, per un'intercettazione all'interno di un'autovettura, nelle sale colloquio delle carceri, in un ospedale, in un ufficio o in qualunque altro luogo pubblico, sia necessario dimostrare che si sta consumando un reato. Per esempio, in tutte le indagini per omicidio, non si potrebbero fare intercettazioni, perché l'omicidio si è già consumato; non ha senso ritenere che la persona sospettata, mentre viaggia in macchina con un suo amico, possa commettere un omicidio, quindi l'intercettazione sostanzialmente non sarebbe mai praticabile.

Fin dall'inizio abbiamo manifestato la nostra adesione ad un meccanismo che consenta di distinguere le intercettazioni rilevanti per il processo da quelle non rilevanti. Forse, su questo punto il disegno di legge potrebbe essere maggiormente rafforzato a tutela della *privacy*, perché restano ancora aperti gli spazi per una diluizione dei meccanismi attraverso i quali si arriva alla separazione delle intercettazioni utilizzabili rispetto a quelle non utilizzabili.

Attualmente, il nodo è che l'udienza per l'acquisizione delle intercettazioni, prevista nella fase delle indagini preliminari, è stata spostata per giurisprudenza costante anche alla fase del dibattimento e ciò ha determi-

nato la *discovery* integrale di tutte le intercettazioni. Con questo disegno di legge, non si rende obbligatoria l'udienza stralcio; si dice soltanto che le intercettazioni rimangono segrete finché non sono trascritte. Quindi, per la distinzione delle intercettazioni rilevanti da quelle non rilevanti, ci si affida ad un meccanismo sanzionatorio, più che ad un meccanismo procedimentale. Sarebbe invece preferibile, proprio perché l'obiettivo non è punire l'autore della violazione, ma impedire la violazione stessa, anticipare l'udienza filtro, in modo da eliminare le intercettazioni non rilevanti per il procedimento, prima ancora che si arrivi alla fase del dibattimento e quindi prima ancora che ci sia un rischio maggiore di propalazione delle conversazioni.

Su questo punto, la nostra posizione è molto netta. Siamo convinti che le intercettazioni siano uno strumento indispensabile per le indagini per gravi reati e devono essere utilizzate esclusivamente come mezzo di ricerca della prova per i gravi reati per i quali le intercettazioni stesse sono consentite. Questa è la nostra opinione a tale riguardo e riteniamo che sia giusto apprestare presidi rigorosi a tutela della riservatezza delle persone.

Non ho altro da aggiungere, per il momento. La giunta dell'Associazione nazionale magistrati è a disposizione della Commissione per qualunque chiarimento ulteriore.

BALSAMO. Mi permetto di aggiungere a quanto ha già esposto ampiamente il collega Cascini che l'Associazione nazionale magistrati è perfettamente consapevole dell'esistenza del problema del potenziamento della tutela della *privacy*, che passa attraverso una seria riflessione sulla disciplina delle intercettazioni e sulla sua effettiva applicazione. È un'esigenza che nasce anche dal bisogno di rispettare determinati *standard* europei, posti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sono divenuti anche dei parametri di costituzionalità, a seguito delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale.

Proprio questa ottica di adeguamento agli *standard* europei, tuttavia, lascia emergere una serie di problemi di legittimità costituzionale della riforma. Tre, in particolare, sono i punti su cui si deve aprire una discussione proprio in termini di compatibilità con gli *standard* della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quindi con la Costituzione italiana, per mezzo dell'articolo 117: il profilo del presupposto probatorio degli evidenti indizi di colpevolezza, il limite temporale alla durata delle intercettazioni e la parificazione di tutte le intercettazioni ambientali a quelle domiciliari sotto il profilo della necessità dello svolgimento dell'attività criminosa nel momento in cui si realizza la captazione.

In sostanza, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, emerge la presenza di un obbligo da parte dello Stato di tutela effettiva di beni giuridici come la vita, l'incolumità fisica, la libertà personale e la libertà sessuale, che verrebbe pesantemente vanificato dalla riforma appunto sotto questi profili appena individuati. Secondo la giurisprudenza della Corte europea, lo Stato ha l'obbligo non solo di introdurre

previsioni incriminatrici, ma anche di apprestare un sistema di investigazione e di perseguimento dei reati che nella sua effettività consenta realmente l'applicazione della norma.

Sotto questi aspetti, ci permettiamo di esemplificare alcuni punti critici che si verrebbero a creare. Ad esempio, nelle indagini per omicidio, per sequestro di persona, per violenza sessuale, non sarebbe più possibile protrarre le intercettazioni per tutto il tempo necessario ad accertare l'attività criminosa, perfino quando questa è ancora *in itinere*. Non sarebbe neppure possibile effettuare intercettazioni in luoghi come gli uffici di polizia o ambienti carcerari, dove ovviamente non si stanno svolgendo attività criminose, ma spesso si raccolgono notizie preziosissime per lo sviluppo delle indagini.

C'è poi un tema di fondo da affrontare, che è quello del trasmigrare di questi problemi di costituzionalità anche nell'ambito dei processi di criminalità organizzata. L'apparente distinzione di regime tra i reati di criminalità comune e quelli di criminalità organizzata nasconde l'estrema difficoltà, sul piano applicativo, di distinguere il contesto criminale nel quale si possono determinare, specialmente nella fase iniziale delle indagini. È evidente infatti che, in una situazione necessariamente fluida, come quella che caratterizza la fase iniziale delle indagini, le limitazioni previste per la criminalità comune si rifletterebbero necessariamente sull'accertamento di un reato di mafia o terrorismo. Questo vale ancor di più per la mafia, in quanto molto spesso il reato associativo, specialmente in una fase storica come quella attuale, nella quale tramontano i rituali classici di affiliazione, il reato associativo molto spesso viene desunto da attività che comprendano reati scopo dell'associazione, e non da un'appartenenza individuabile secondo una visione tradizionale e un po' antiquata dell'attività di queste organizzazioni.

Infine, c'è un problema che riteniamo doveroso sottolineare, sempre nell'ottica della tutela dei diritti fondamentali, che è alla base dell'impegno della magistratura italiana: mi riferisco alla compatibilità del regime della pubblicazione degli atti di indagini con la libertà di espressione. Sul punto, occorre ricordare la sentenza molto importante emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il 7 giugno 2007, sul caso Dupuis contro Francia.

Questa sentenza stabilisce alcuni principi che sono sicuramente estensibili anche all'ordinamento italiano, e riguarda la illegittimità della punizione di una divulgazione di notizie che abbia carattere affidabile e preciso, attenga a vicende di interesse generale e sia fatta senza ledere gli interessi dell'amministrazione della giustizia.

In conclusione, riteniamo che occorra una serie rimeditazione della riforma, per un'autentica opera di adeguamento agli *standard* europei. Si può anche pensare ad un'individuazione delle categorie dei soggetti intercettabili. Sui tre punti che ho indicato, crediamo che ci siano rilevanti fattori ostativi sul piano della legittimità costituzionale della norma.

Vi ringraziamo molto per questa audizione e ci impegniamo fin d'ora ad una massima e reale collaborazione per tutti gli ulteriori quesiti che vorrete porci.

PALAMARA. Siamo ovviamente a disposizione per ulteriori chiarimenti o nuove questioni che dovessero esserci poste.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, desidero rivolgere alcune domande e chiedere alcuni approfondimenti, tralasciando quei temi fondamentali che, a mio avviso, sono già stati molto bene esplicitati, come quelli relativi agli evidenti indizi di colpevolezza e alla durata delle operazioni di intercettazione.

Vorrei chiedere ai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati se hanno effettuato approfondimenti in materia di collegialità della decisione di disporre intercettazioni, cioè se hanno condotto analisi e monitoraggi per capire quali effetti avrebbe sull'organizzazione degli uffici giudiziari la previsione di un giudice collegiale, non soltanto per le intercettazioni, ma anche per l'emanazione di misure cautelari, come si prospetta nella riforma del codice di procedura penale, che questa Commissione esaminerà a settembre.

In secondo luogo desidererei un approfondimento in materia di segreto e chiedo una valutazione in ordine alla possibilità o all'opportunità di semplificarla, anche relativamente alle sanzioni, e di prevedere che qualsiasi atto (non soltanto quelli relativi alle intercettazioni) sia pubblico e non più coperto da segreto e sia anche pubblicabile nel momento in cui indagato e difensore possono avere conoscenza dell'atto. Abbiamo presentato anche emendamenti in questo senso. Il segreto dovrebbe cessare in quel momento e non porre problemi di sanzioni penali.

La terza questione la tratterò in maniera rapida. Sul tema delle tecnologie e della loro incidenza sui costi, abbiamo sentito tecnici ed esperti in materia di intercettazioni. Quando questa mattina abbiamo audito il dottor Letizia, un rappresentante dei funzionari della Polizia di Stato, ci siamo trovati di fronte sostanzialmente a due prospettazioni.

Il rappresentante del Ministero della giustizia in particolare ci ha detto che sta valutando e studiando la possibilità di creare delle figure nazionali in grado di arrivare a una contrattazione con società esterne continuando sulla strada attuale che porta al recupero di materiali e strumenti necessari per tutti i tipi d'intercettazione attraverso società esterne, con le ripercussioni che questo comporta in termini di costi e noleggi.

Questa mattina i funzionari della Polizia facevano presente che all'interno della Polizia di Stato – sappiamo che esistono competenze analoghe anche all'interno dei Carabinieri e della Guardia di finanza – ci sono degli uffici e delle strutture che sono non solo in grado di affrontare tale tematica autonomamente rispetto alle società esterne, ma anche di avviare attività di studio e approfondimento delle nuove tecnologie da mettere a disposizione delle Forze di polizia stesse e, quindi, anche della magistratura con costi molto inferiori per le casse dello Stato.

Si delineerebbe così un doppio binario: società esterna e contrattazione con loro oppure maggior ricorso alla polizia giudiziaria favorendo approfondimenti delle loro specifiche competenze.

L'ultima questione per la quale volevo chiedere un approfondimento è quella indicata quasi da ultimo dal dottor Balsamo e che riguarda le sentenze della Corte europea sui diritti dell'uomo. Credo che la questione meriti un approfondimento sia per la sentenza Dupuis che conosciamo, ma anche per le altre due sentenze della Corte europea – tra cui una recente che ha interessato la Grecia – che ammoniscono gli Stati nazionali che, attraverso gli organi della magistratura interna, condannano dei giornalisti per pubblicazione di notizie coperte da segreto, però di rilevante o eccezionale interesse pubblico.

Sono convinto che il tema vada affrontato seriamente perché si pongono dei problemi di incostituzionalità fortissimi per qualsiasi norma. I rappresentanti dei giornalisti ci hanno detto che se dovessero essere condannati ricorreranno alla Corte la quale condannerà, come sta facendo, lo Stato italiano. Stante questa situazione, già dalla scorsa legislatura abbiamo proposto delle modifiche che si muovono nella direzione suggerita dalla sentenza della Corte europea prospettando delle ipotesi di non punibilità o attenuanti nei casi in cui il giornalista diffonda notizie o atti coperti dal segreto. Se però i fatti e le notizie sono di eccezionale rilevanza politica e sociale – la formula è ancora da individuare – è possibile pensare a una non punibilità o quantomeno ad un'attenuante? Per gli aspetti di costituzionalità e di diritto internazionale comunitario credo sia opportuno un approfondimento.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere ai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati un approfondimento sul tema introdotto dal senatore Casson e trattato prima dal dottor Balsamo.

Mi sembra di aver capito da un accenno del dottor Cascini che l'idea dell'Associazione nazionale magistrati sia quella di tutelare il segreto d'indagine rispetto ai fatti di pertinenza penale. Sul punto vorrei un chiarimento maggiore, perché le varie associazioni dei giornalisti che abbiamo audito hanno dato prospettazioni differenti e, tra queste, ve n'è una che ha un po' colpito i membri della Commissione:mi riferisco alla possibilità di pubblicare anche materiali di cui sia stata ordinata la distruzione. Vorremo sapere, quindi, con esattezza dall'Associazione nazionale magistrati qual è il tipo di regime sanzionatorio che eventualmente propongono.

Vorrei, inoltre, che si procedesse ad un approfondimento sulle indagini per reati a carico di ignoti. Se c'è qualche suggerimento che l'Associazione nazionale magistrati può fornire, inviterei i suoi rappresentanti a darlo in questa sede perché, come questa mattina si è rilevato con il dottor Birritteri, c'è un problema di limitazione dell'accesso all'intercettazione relativo ai presupposti, individuati negli evidenti indizi di colpevolezza, e ai reati a carico di ignoti poiché occorre in ogni caso la richiesta della parte offesa nell'adozione del provvedimento autorizzativo dell'intercettazione.

L'altro tema che merita particolare attenzione è la collegialità. Vorrei anch'io un chiarimento in relazione alla riforma del processo penale che per fortuna andrà di pari passo in questa Commissione con le riforme dell'ordine degli avvocati, dell'ordinamento giudiziario e delle intercettazioni. Penso che sia una tematica che richiede obiettivamente un approfondimento, essendo previsto il collegio anche per l'emanazione di misure cautelari nel disegno di legge sulla riforma del processo.

Ripropongo la domanda che ho posto questa mattina al dottor Birritteri, che l'ha rispedita al capo dell'ufficio legislativo del Ministero. Il rappresentante del Ministro giustamente ha detto che vuole portare avanti un sistema molto rigoroso delle intercettazioni, ma non impedirne l'uso. Se si restringono i presupposti per l'utilizzo delle intercettazioni, è necessario passare per il giudice collegiale in materia di intercettazioni? Se il problema è connesso ad un presunto o sussistente abuso del mezzo delle intercettazioni, si deve ritenere auspicabile un restringimento dei presupposti, perché il ricorso al giudice collegiale distrettuale comporta sicuramente dei costi e determina degli spazi per possibili fughe di notizie? Sul punto gradirei ascoltare un parere dell'Associazione nazionale magistrati.

Questa mattina il dottor Birritteri ci spiegava che è *in itinere* una digitalizzazione dei dati per evitare il trasporto dei documenti nelle sedi distrettuali dalle singole procure. Al di là dei tempi di questa riforma, che sinceramente non mi sono ancora sufficientemente chiari, volevo chiedervi cosa pensate, rispetto al giudice collegiale, della possibilità che la richiesta venga accompagnata dalla trasmissione informatica dei dati e della creazione di un sistema compatibile, così come viene proposto dal disegno di legge del Ministro.

Veniamo infine ai costi delle intercettazioni. Ho chiesto al dottor Birritteri – sinceramente mi sembra di non avere avuto una risposta questa mattina, ma immagino che l'avremo successivamente – di fornirci una migliore aggregazione dei dati perché non ho capito quali sono le intercettazioni per criminalità organizzata, quelle disposte dalla magistratura distrettuale e dalla magistratura ordinaria, quali sono le proroghe e come si accorpano questi dati ai fini statistici.

Indubbiamente esiste un problema di costi, anche se il rappresentante del Ministero della giustizia sostiene che tali spese siano state già ridotte – se non ricordo male – del 40 per cento a seguito di circolari dello stesso Ministero e dell'intervento dei procuratori delle Repubblica. Comunque ciò non è bastato a risolvere il problema derivante dalla disparità dei costi sostenuti (tralasciando il costo delle intercettazioni in generale) per il noleggio degli apparecchi esterni necessari per le intercettazioni: infatti, si è verificato che magistrati di una medesima procura abbiano sostenuto spese diverse.

Vorrei chiedere ai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati se ritengano che questa attività di controllo dei costi sia tipica del pubblico ministero o del procuratore della Repubblica come centro di spesa o se non pensano che sarebbe opportuno proporre una riforma

che, basandosi su una doppia dirigenza degli uffici, trasferisse tale competenza agli amministrativi. Non avrei mai posto una domanda di questo genere se non avessi alle spalle un'esperienza lavorativa presso un dipartimento della Presidenza del Consiglio che mi ha costretto ad occuparmi di questioni di cui, in qualità di magistrato, non mi sarei mai occupata, a meno di non partecipare ad un processo specifico sugli appalti pubblici (le procedure inerenti le gare europee sfuggivano alla mia conoscenza e finivo naturalmente con il fidarmi del funzionario del dipartimento che mi diceva se una determinata contrattazione andava bene). Vorrei che fosse svolta nel merito una riflessione specifica da parte dell'Associazione nazionale magistrati.

LI GOTTI *(IdV).* Signor Presidente, vorrei ritornare su un punto già sviluppato dalla senatrice Della Monica. Questa mattina abbiamo acquisito il dato secondo cui nel 2001 i bersagli erano circa 30.000, mentre nel 2008, secondo le proiezioni, sono stati 130.000. Non siamo riusciti a cogliere se si trattasse di numero di decreti, di utenze o di persone fisiche. Da voi abbiamo appreso che le utenze intercettate nel 2008 sono state 79.000. È a vostra disposizione anche il dato disaggregato, ossia quello delle persone fisiche? Il dato relativo alle utenze ovviamente è riferito ad un numero inferiore di persone fisiche. Poiché abbiamo sentito parlare negli anni precedenti di milioni di italiani intercettati, ci interessa disporre di questo dato.

Per quanto concerne la sede pilota di Roma, vorrei sapere se essa afferisce al circondario di Roma o a tutto il distretto della Corte d'appello, perché ricordo che i dati ministeriali del 2006 riportavano un abbattimento dei costi per il distretto della Corte d'appello di Roma. In cosa consiste esattamente la sede pilota di Roma? Qual è il metodo che viene utilizzato? Penso che riguardi l'intero distretto e non soltanto i circondari, ma vorrei che ci forniste ulteriori indicazioni in proposito.

Venendo al merito del provvedimento, al di là delle osservazioni che avete già sviluppato, mi interesserebbe una vostra valutazione innanzitutto sul problema delle proroghe. La proroga viene concessa qualora sussistano elementi che esulano dal risultato delle intercettazioni, ovvero è necessaria una motivazione che non sia più quella originaria, non essendo sufficiente un dato ricavato dal materiale intercettato. Anche laddove dai contenuti dell'intercettazione emergano informazioni scottanti, ad esempio sul luogo dove sarà consegnata una refurtiva o sul traffico di sostanze stupefacenti, ciò non è sufficiente, ma servono ulteriori dati.

In secondo luogo, vorrei chiedervi se sia ipotizzabile, tra la categoria giuridica dei soggetti raggiunti da evidenti indizi di reati e quella degli autori ignoti di reato, una categoria intermedia giuridicamente apprezzabile che possa essere soggetto individuabile di intercettazioni telefoniche. Infatti, posto che il disegno di legge individua queste due categorie estreme, considerato che nel caso di ignoti si possono soltanto intercettare le utenze della parte offesa, peraltro solo se consenziente per iscritto, mentre per gli altri soggetti vi è l'esigenza di evidenti indizi di reato, qualora

dovesse esistere un'altra categoria giuridicamente apprezzabile, quest'ultima sarebbe automaticamente esclusa dalle suddette disposizioni estreme.

Un altro aspetto che reputo significativo concerne il regime dell'inutilizzabilità, dal momento che si è provveduto ad un ampliamento della gamma dei casi di inutilizzabilità, includendo tra questi anche lo stralcio delle trascrizioni prima dell'udienza in contraddittorio in cui si deve decide della loro rilevanza. Ai fini dell'utilizzabilità in un procedimento diverso, occorre che non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento per il quale sono state eseguite le intercettazioni. La sanzione di inutilizzabilità, dovuta al mancato deposito, e quindi l'impossibilità dello stralcio, impone il deposito di tutte le intercettazioni anche se riguardanti altri reati. Vi domando in che misura tale obbligo di deposito, che si tradurrebbe in inutilizzabilità, possa comportare, a vostro avviso, una violazione del dovere di segretezza delle indagini e quindi una *discovery* molto anticipata, rispetto ad un'indagine su un reato che emerge da un'intercettazione e non piuttosto da un'intercettazione che origina da un'ipotesi di reato preesistente. Vorrei conoscere la vostra opinione sul problema del deposito obbligatorio sanzionato con l'inutilizzabilità anche ai fini di un diverso procedimento.

D'AMBROSIO *(PD).* Signor Presidente, ho apprezzato in maniera particolare l'analisi fatta dal dottor Cascini che ha toccato in maniera molto precisa i punti nodali della riforma della disciplina delle intercettazioni telefoniche.

Ciò che ha colpito alcuni rappresentanti dell'Avvocatura ascoltati in audizione ieri – come tutti del resto – è il presupposto dell'evidente indizio di colpevolezza necessario per l'emissione del decreto di intercettazione, in particolare se a compiere la valutazione e consentire la prosecuzione del processo è un organo collegiale, essendo ciò in contrasto con le finalità del processo e per ciò che può comportare anche in termini di danno all'imputato.

Il dottor Cascini si è legittimamente posto il problema se questi evidenti indizi di colpevolezza dovessero effettivamente riguardare gli iscritti nel registro degli indagati o chiunque. Da quanto ho capito dall'audizione dei rappresentanti dell'ordine degli avvocati svoltasi ieri, la norma è da intendersi nel senso che qualsiasi persona che viene sottoposta all'intercettazione telefonica deve essere colpita da evidente indizi di colpevolezza. Non solo: gli avvocati sono andati oltre, affermando che non bisognerebbe assolutamente accettare, nel rispetto del principio del pari trattamento, il doppio binario previsto dal provvedimento, l'uno per i reati comuni e l'altro per i reati che riguardano il terrorismo e la criminalità organizzata. D'altra parte, oltre a questo, c'è stato un plauso – direi abbastanza evidente – per la disposizione che obbliga il pubblico ministero, in occasione della richiesta di intercettazione telefonica, ad una completa *discovery.*

A tale proposito vorrei ricordare che in ogni caso nel disegno di legge n. 1440 è prevista la competenza del giudice collegiale – su base distrettuale e non regionale – sia per le intercettazioni, che per le misure

cautelari. Proprio su questo gradirei sapere qualcosa di più, visto che un esperimento in tal senso, anche se nella diversa materia delle misure cautelari, è stato già adottato, su base regionale, per la Campania, e visto che potrebbero ripetersi gli stessi disagi che attualmente sta vivendo Napoli, dove non mi pare peraltro siano stati rafforzati gli organici, così come si diceva nel provvedimento adottato per risolvere il problema dei rifiuti.

Questa è dunque una delle prime osservazioni da fare e vorrei conoscere l'opinione della magistratura sull'obbligo ad una completa *discovery* da parte del pubblico ministero, che comporterà naturalmente delle conseguenze. Infatti, se c'è un divieto per le intercettazioni, per tutti gli altri atti invece si comincerà a dire – come al solito – che sono i magistrati a metterli a disposizione, mentre magari sono venuti tranquillamente in possesso degli avvocati, cui è riconosciuto il diritto di copiare tutto, tranne, appunto, quello che riguarda le intercettazioni telefoniche.

Un altro aspetto che vorrei evidenziare riguarda il possibile impatto della normativa sulle indagini contro ignoti, a cui giustamente ha fatto riferimento anche il dottor Cascini. Il testo del disegno di legge prevede, infatti, la possibilità di ricorrere all'intercettazione solo con il consenso delle vittime. Si è parlato in verità di intercettazioni di persone diverse dalle vittime; pare però, perlomeno a quanto risulta dalla formulazione della norma, che neppure le vittime possano essere sottoposte ad intercettazione telefonica senza il loro consenso. Anche su questo vorrei sapere qual è il parere della magistratura.

Un altro profilo che ha entusiasmato la classe forense è quello dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nelle ipotesi di derubricazione del reato per il quale sono state raccolte, quando per il reato derubricato in giudizio non sia consentito il ricorso alle intercettazioni.

LI GOTTI *(IdV).* Vi è anche la diversa qualificazione del fatto.

D'AMBROSIO *(PD).* Sì, per cui se il fatto viene qualificato come reato per il quale non è possibile l'intercettazione telefonica, la prova è inutilizzabile.

Vorrei che l'Associazione nazionale magistrati si pronunciasse anche su questo aspetto, nonché sulla possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in processi diversi, che è stata invece nettamente limitata.

Quanto poi ai profili emersi nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti, sulla questione delle pene detentive è già intervenuto il senatore Casson. Vorrei soffermarmi, invece, sull'osservazione che è stata fatta dagli editori che, colpiti così duramente nel patrimonio, hanno lamentato le possibili conseguenze sulla libertà di stampa. A questa si è aggiunta poi la critica degli stessi giornalisti, consapevoli del fatto che l'estensione della responsabilità agli editori non potrà che determinare una loro richiesta di esercitare un controllo diretto e penetrante su ciò che viene pubblicato.

Credo che su questi punti sia necessaria una valutazione da parte dei nostri ospiti.

CENTARO *(PdL).* Ringrazio i colleghi dell'Associazione nazionale magistrati per l'interessante contributo, augurandomi che possano anche depositare una relazione più dettagliata sui profili di criticità, che, d'altra parte, io stesso ho avuto modo di rilevare in occasione di un recente convegno – alla presenza anche del dottor Palamara –, nel corso del quale ho elencato una serie di questioni ulteriori rispetto a quelle che sono state oggi qui richiamate.

Detto ciò, è stato triste rilevare da parte nostra – e mia in particolare – la circostanza che, dopo l'attuazione dell'unità di monitoraggio presso il Ministero della giustizia sui costi delle intercettazioni, vi sia stata una diminuzione del 30 per cento dei costi stessi. Allo stesso modo, è irritante constatare che vi sono differenze enormi nei costi delle singole intercettazioni da ufficio ad ufficio.

A questo proposito, vorrei sapere che cosa pensa l'Associazione nazionale magistrati della possibilità di prevedere, anche modificando la legislazione vigente, una sorta di bando unico per il reperimento del materiale, in maniera da poter comunque risparmiare – sia che si tratti di intercettazioni ambientali o di apparecchiature – salva poi ovviamente l'utilizzazione del materiale da parte degli uffici giudiziari; attività in cui il Ministero, penso, non deve e non vuole ingerirsi.

Si è parlato poi dello stralcio. La normativa prevede già un'udienza stralcio, che interviene al momento del deposito dei verbali, cioè nel momento in cui termina l'intercettazione. Volevo sapere se possono esserci ulteriori correttivi e modifiche, per rispondere alle esigenze da voi prospettate.

Con il testo licenziato dalla Camera c'è stato indubbiamente un evidente mutamento di indirizzo: si è passati da un'oggettivizzazione, per lo meno testuale – anche se poi al riguardo si può discutere – ad una soggettivizzazione, per quanto riguarda i presupposti per l'autorizzazione ad intercettare.

Al di là delle diatribe sugli aggettivi – il cui mutamento e la cui presenza evidentemente possono essere motivo di confronto – vorrei sapere: potrebbe essere risolutiva la circostanza che, all'elenco dei delitti per i quali i presupposti siano costituiti soltanto dai sufficienti indizi di reato (articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater)*, si aggiunga anche l'elenco contenuto nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*? Ciò potrebbe consentire anche di ricomprendere, per certi versi, alcuni dei reati satellite delle associazioni criminali ed ampliare notevolmente il *range* operativo.

Resta ferma comunque – e questa non è alternativa all'altra – la possibilità di rivederne la definizione, ma in un'ottica sempre abbastanza soggettivizzante, e tutte le problematiche sui procedimenti contro ignoti, sull'utilizzabilità e sulla durata delle intercettazioni. È chiaro, infatti, che se nei limiti massimi continua l'ascolto di un'attività criminosa, riesce difficile pensare di poterlo interrompere solo perché è scaduto il tempo massimo. Bisogna, quindi, ipotizzare una proroga che faccia riferimento esplicito ad un'attività veramente in corso e non routinaria.

CASSON *(PD).* Signor Presidente, dal momento che ha rivolto la domanda all'audito, vorrei chiedere al senatore Centaro una delucidazione, se possibile, in riferimento all'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale.

CENTARO *(PdL).* L'elencazione mi pare sia contenuta solo nella lettera *a).*

CASSON *(PD).* Sì, anche perché l'estensione non mi pare sia molto più ampia: ad una prima occhiata, anche se poi lo dovremo verificare, mi pare ci sia soltanto l'omicidio, che ovviamente è importante.

CENTARO *(PdL).* Ed il sequestro di persona.

CASSON *(PD).* Ma è il terzo comma; vi sono ipotesi limitate.

PRESIDENTE. Lo vedremo, colleghi.

Intanto, dopo aver ringraziato nuovamente il presidente Palamara per aver contribuito in modo così significativo ai nostri lavori, vorrei rivolgergli una domanda brevissima, che presuppone una risposta altrettanto breve.

L'Associazione nazionale magistrati ha legittimamente evidenziato una serie di criticità che coinvolgono l'impianto del disegno di legge in esame. Ci potreste indicare quali sono secondo voi le tre criticità più evidenti di questo disegno di legge – per usare un aggettivo già utilizzato – e le tre soluzioni concrete adottabili per superarle? Non mi dica che ce ne sono tante altre.

PALAMARA. Signor Presidente, anche se ovviamente dovrò far riferimento anche a tutte le altre questioni poste, premetto che per rispondere partirò dalla sua ultima domanda.

Oggi consegneremo agli atti della vostra Commissione un testo contenente le osservazioni già formulate e depositate alla Camera dei deputati, riservandoci però, anche in seguito all'esito dell'audizione odierna, di farvi avere un contributo più approfondito su tutto l'articolato del disegno di legge in esame.

Ciò premesso, non potendo far fronte a tutte le questioni, mi dividerò le risposte con i miei colleghi e solo per brevità partirò dal tema relativo alle spese, che era la premessa del mio intervento, per poi arrivare alla risposta alle domande della senatrice della Monica e del senatore Li Gotti.

Per quanto riguarda le spese, ho fornito dati specifici in merito, all'inizio del mio intervento. Ritengo che sia stato determinato un sostanziale abbattimento dei costi: è vero che vi sono diversità di situazioni tra singoli uffici di procure, legate al fatto che – come diceva il senatore Li Gotti – già all'epoca del precedente Governo la procura di Roma, ad esempio, era stata individuata come progetto pilota. Il senatore Li Gotti mi ha poi chiesto se vi era difformità tra i dati che abbiamo fornito oggi e se il dato può

essere scorporato: allo stato, non è possibile farlo (ad esempio, potrei citare il dato di Roma, che però non tiene conto del contesto nazionale).

Il problema dei costi e delle spese va quindi correttamente posto ed individuato: c'è stato un sensibile miglioramento, sul quale ho indicato specificamente i dati, ma si può fare ancora di più e meglio. Roma ha abbattuto i costi, perché grazie ad un contributo di sviluppo tecnologico, è stato possibile eliminare quelli tra il luogo in cui si svolge l'intercettazione (il singolo ufficio di procura) e il gestore telefonico. Prima ce ne erano di ulteriori, che venivano attribuiti ai singoli uffici di Procura ma che oggi sono stati abbattuti. Tecnici specializzati potranno poi consentire un'ulteriore opera di razionalizzazione, sia attraverso società esterne, sia attraverso soggetti interni all'amministrazione.

Sul tema delle spese bisogna certo contribuire e lavorare, non solo al fine di razionalizzarle, ma anche di perequarle tra i vari uffici. Esiste davvero difformità tra le spese relative ai singoli uffici di procura, ma abbiamo evidenziato come questo non sia un tema su cui oggi possiamo parlare di allarme, bensì un settore in cui vanno evidenziate e razionalizzate quelle ulteriori.

Non vogliamo sottrarci alle proposte, ma – procedendo per rapidi *flash*, altrimenti le risposte dovrebbero essere molte – sui temi della collegialità, del segreto e delle sanzioni lascerò la parola ai colleghi.

Ribadisco con convinzione che il tema sul quale incidere, quando si parla di procedimento contro ignoti, non è la limitazione dei presupposti dell'intercettazione, perché, al di là della necessità di determinare una cosiddetta soggettivizzazione del soggetto intercettato, non si può rischiare di cadere nel difetto opposto, ossia sostituire l'attuale formulazione, quella dei gravi indizi di reato, con altre che di fatto impediscono la possibilità di svolgere l'intercettazione stessa.

Con riferimento al discorso relativo ai procedimenti contro ignoti penso a quanto accade in determinati uffici meridionali, ad esempio in Calabria o in Sicilia, nel caso di danneggiamento con incendio di un esercizio commerciale: raramente capiterà che la persona offesa chieda un'intercettazione. Un'ampia serie di situazioni di fatto impedirà di scoprire gli autori del reato, perché magari per situazioni contingenti l'imprenditore commerciale in quel momento, preferendo rimanere coperto, non avanzerà la richiesta d'intercettazione.

Per come è formulata la norma, avremo una serie di reati – come le estorsioni o le rapine semplici – dei quali di fatto sarà vanificata la possibilità di scoprire gli autori: ribadisco infatti che nella situazione degli uffici meridionali l'indagine non nasce con l'etichetta dell'articolo 416-*bis* del codice penale, ma sotto altre formulazioni, salvo poi recuperarla.

Ne deriva anche il discorso sulla modifica dell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale: a quel punto si rischierebbe di creare una sorta di doppio binario tra i reati che rientrano nella lettera *a)* del suddetto articolo e quelli riconducibili ad altre tipologie (come la corruzione e le violenze sessuali) che ne resterebbero fuori, creando una specie di diversificazione tra singole situazioni di reato ed altre fattispecie.

Il tema cruciale sul quale l'ANM è pronta a fornire il proprio contributo, ritenendo che debba essere posto al centro dell'attenzione, è difendere l'uso, non l'abuso, del fondamentale strumento delle intercettazioni, anche attraverso la motivazione dei decreti e di proroga, incidendo su un problema che veramente sussiste nella disciplina delle intercettazioni e spesso viene «assimilato» alla fuga delle notizie di reato. Mi riferisco al deposito degli atti e al loro titolare esclusivo: nella normalità dei casi dei procedimenti giudiziari la trascrizione delle intercettazioni oggi non avviene prima del deposito degli atti e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma in un secondo momento. Manca un termine obbligatorio, perché ve ne è uno dilatorio; quindi capita che la trascrizione delle intercettazioni avvenga nella successiva fase dibattimentale.

Ciò comporta che, nel momento in cui il pubblico ministero deposita gli atti, questi sfuggono al suo esclusivo controllo, perché il deposito è accessibile alle difese e ad altri soggetti, con il rischio di determinare l'ulteriore situazione di assoluto controllo anche di intercettazioni irrilevanti ai fini delle indagini.

È su questo terreno che riteniamo di dover avanzare proposte costruttive, individuando invece come termine obbligatorio un'apposita udienza stralcio prima del deposito degli atti, nella quale – di fronte ad un giudice – il pubblico ministero e le difese chiedono la trascrizione degli atti. Questo è un tema sul quale riteniamo di dover intervenire.

Le norme che prevedono la necessità di evidenti indizi di colpevolezza per disporre le intercettazioni e la limitazione della loro durata alle indagini preliminari, così come sono formulate, rischiano seriamente di vanificare le operazioni.

Su questi temi, pertanto, siamo pronti a formulare le nostre proposte (non arrivo a tre, come lei mi aveva chiesto, signor Presidente, ma mi fermo a due).

Anche la questione della necessità di trovare un punto di equilibrio tra esigenze investigative e successiva pubblicazione è un argomento al quale vogliamo prestare molta attenzione, nel rispetto del diritto di cronaca. È opportuno evitare una difformità tra le intercettazioni e gli altri strumenti di indagine, altrimenti si rischia di creare una sperequazione e soprattutto, come diceva il collega Balsamo, non si tiene conto degli enunciati della giurisprudenza europea, in particolare della sentenza Dupuis, nella quale la Corte europea dei diritti dell'uomo si è posta il problema di trovare un punto di equilibrio tra l'informazione e le esigenze investigative. Crediamo che si debba fare altrettanto, senza però limitare il diritto all'informazione.

Sulla questione relativa al giudice collegiale, lascio la parola al collega Morosini. La ringrazio ancora, signor Presidente, per l'audizione di oggi.

MOROSINI. Signor Presidente, nel rispondere mi ricollego agli interventi dei senatori Casson e D'Ambrosio e alle sollecitazioni relative al tema della collegialità.

In linea di principio, l'Associazione nazionale magistrati non è contraria all'introduzione della collegialità nel momento della verifica dei presupposti per le intercettazioni. Tuttavia, in base a ciò che possiamo constatare quotidianamente nella prassi operativa, riteniamo che una soluzione di questo tipo imporrebbe una rivisitazione complessiva del sistema. Infatti, l'introduzione della collegialità sul terreno della verifica dei presupposti per le intercettazioni può portare a problemi di incoerenza del sistema, a inutili duplicazioni di garanzie e anche alla nascita di nuovi problemi organizzativi, legati alla possibile proliferazione di cause di incompatibilità nella trattazione degli affari penali.

Mi spiego meglio. Preciso innanzitutto che facciamo queste valutazioni anche sulla base di una prima lettura del disegno di legge n. 1440, con cui si intende riformare il processo penale, che è all'esame del Senato, sul quale recentemente il Consiglio superiore della magistratura ha espresso il proprio parere.

Dicevo che possono determinarsi problemi di coerenza del sistema. In questo momento, potrebbe essere sorprendente stabilire che un giudice collegiale decida sull'ammissibilità delle intercettazioni, mentre un giudice monocratico decida di procedere con rito abbreviato, magari per il reato di omicidio volontario.

Ma si pongono altri problemi. Ad esempio, si potrebbe estendere la collegialità anche al momento applicativo della misura cautelare, ma una situazione di questo tipo implica una rivisitazione del sistema delle impugnazioni in sede cautelare: si stabilisce che un giudice emetta la misura in sede collegiale e poi si vuole anche conservare il tribunale della libertà?

Insomma, bisogna considerare tutta una serie di meccanismi che sono concepiti per questo sistema e diversi passaggi fondamentali: se vengono toccati questi, si rischia di metterli in discussione, o comunque – come dicevo prima – di provocare una serie di conseguenze che appesantirebbero inutilmente il sistema.

Occorre tenere presenti anche rilevanti problemi organizzativi. Se non si procede ad una rivisitazione complessiva del sistema, la previsione della collegialità nella materia delle intercettazioni può aumentare il numero dei casi di incompatibilità dei magistrati giudicanti nella trattazione degli affari penali.

In conclusione, su questo aspetto, in linea di principio, può anche essere condivisibile la previsione della collegialità, che è comunque sinonimo di maggiore garanzia. Di ciò siamo tutti consapevoli. Tuttavia, dal punto di vista dell'operatività della norma nel sistema attuale, se non si modificano tanti altri istituti, questa soluzione può creare – a nostro avviso – seri problemi a livello di coerenza del sistema e di efficienza.

Rispondo brevemente ad una sollecitazione del senatore D'Ambrosio e anche ad un'indicazione del senatore Centaro, il quale ha fatto riferimento alla possibilità di estendere il regime del doppio binario a tutti i casi previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale.

CENTARO *(PdL).* Sì, oltre a quelli già previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del codice di procedura penale.

MOROSINI. Richiamandomi all'esperienza giurisprudenziale in materia di criminalità organizzata (sono giudice a Palermo, oltre che componente della giunta dell'ANM), devo dire che attualmente lo strumento dell'intercettazione è importantissimo, soprattutto per quel che riguarda le forme di manifestazione della criminalità organizzata nel circuito della pubblica amministrazione. È una vecchia storia quella dell'infiltrazione negli appalti pubblici, che determina una serie di reati contro la pubblica amministrazione.

A tale proposito, vale il ragionamento che è già stato fatto all'inizio da altri colleghi che mi hanno preceduto, cioè che determinate indagini partono dai reati satellite, in questo caso dai reati contro la pubblica amministrazione, e non con la famigerata pesca a strascico che viene determinata dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

La disciplina attualmente vigente, sotto questo profilo, è virtuosa nel prevedere la metodologia di indagine che viene adottata dai pubblici ministeri. Se non si inseriscono determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco che giustamente propone il senatore Centaro, si rischia, a mio avviso, di ingenerare prassi operative e metodologiche non del tutto ortodosse, alimentando così quelli che in passato sono stati i processi più discussi e discutibili sotto certi profili. In alcuni casi, infatti, attraverso la contestazione della condotta partecipativa ad un'associazione, si sono creati dei mega accertamenti, molto problematici sia dal punto di vista della costruzione della piattaforma probatoria, sia sotto il profilo della effettività del principio del contraddittorio nella formazione della prova, perché una cosa è difendersi da un fatto specifico, da un reato contro la pubblica amministrazione, altra cosa è difendersi da una condotta di partecipazione all'associazione, che è molto più fumosa e duttile.

Pertanto, proprio per un'azione di contrasto seria alla criminalità organizzata, riteniamo importantissima l'indicazione in questo ipotetico catalogo di determinati reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore D'Ambrosio ha sollevato anche la questione del rapporto tra indagini contro ignoti e ruolo, o meglio protagonismo della persona offesa nell'attivazione della procedura di intercettazione. Anche a tale proposito, secondo me, dobbiamo tenere conto della realtà nazionale, dal momento che in diverse Regioni, soprattutto del Meridione d'Italia, connotate da una presenza pervasiva di gruppi criminali, alcuni procedimenti contro ignoti rischiano di rimanere tali e l'indagine rischia di rimanere su un binario morto, dal momento che la persona offesa soffre inevitabilmente di una sorta di intimidazione ambientale che non possiamo non considerare, quando le indagini vengono effettuate in certe realtà.

CASCINI. Signor Presidente, era stata posta un'altra questione relativamente al segreto che mi consente di rispondere a una tematica trattata dal senatore Centaro.

Tornando all'articolo 407 del codice di procedura penale, noi riteniamo che per le intercettazioni telefoniche un regime del doppio binario difficilmente si potrebbe giustificare.

CENTARO *(PdL).* C'è già oggi.

CASCINI. L'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991 è una norma problematica. Quello che bisogna dire con chiarezza è che un meccanismo che prevede evidenti indizi di colpevolezza per svolgere intercettazioni in realtà non consente di fare intercettazioni, perché in presenza di evidenti indizi di colpevolezza non è pensabile che ci sia l'indispensabilità a fini investigativi. È una contraddizione in termini: se si è individuato il colpevole e si possiede un'evidenza probatoria nei suoi confronti, non si potrà mai spiegare, se non attraverso una motivazione artificiosa, perché quella intercettazione è indispensabile ai fini investigativi in quanto il colpevole è già stato individuato. Introducendo questo requisito si snatura, quindi, lo strumento dell'intercettazione.

Ovviamente qualunque allargamento dell'ipotesi minore va bene rispetto al testo attuale, però non possiamo non sottolineare il fatto che mantenere un binario diverso, ma con i requisiti dell'evidenza degli indizi di colpevolezza, significa sostanzialmente rinunciare a questo strumento d'indagine per tutti i reati per i quali sarà richiesto. Difficilmente un magistrato serio dirà che ci sono evidenti indizi di colpevolezza e ciononostante, invece di arrestarlo, stabilirà di fare delle intercettazioni perché c'è ancora una necessità investigativa.

L'unica vera utilità si rinverrebbe nell'utilizzo strumentale dell'evidenza probatoria nei confronti di un soggetto per fare altre indagini su altre persone e riaprire il *fishing* e lo strascico che si voleva evitare. Si avrebbe, quindi, il risultato paradossale per cui chi lavora seriamente sarebbe pregiudicato perché rispetta la legge e non procede con le intercettazioni e chi è più leggero nell'interpretazione delle norme proseguirebbe tranquillamente.

Il senatore Casson ha toccato il tema fondamentale del rapporto tra processo penale, informazione e tutela della riservatezza. Penso sia limitativo guardare la questione solo dal punto di vista delle intercettazione. Ovviamente per esse il possibile corto circuito tra questi tre aspetti è più eclatante, però il problema è generale. Ci sono processi in cui si possono acquisire foto compromettenti di una persona che potrebbero essere corpo di reato e, quindi, diventare pubbliche con la pubblicazione degli atti. Il problema del rapporto tra processo penale, riservatezza delle persone coinvolte nel processo (siano esse indagate o terzi) e libertà di informazione riguarda tutto il processo penale e non solo le intercettazioni.

Oggi abbiamo un sistema schizofrenico perché il segreto è legato esclusivamente alla tutela delle indagini, tanto che esso viene meno quando l'indagato viene a conoscenza degli atti. Il servizio investigativo non tutela la *privacy*, ma solo le esigenze investigative. Abbiamo però una serie di norme, sulle quali il legislatore è intervenuto, che limitano

la pubblicazione degli atti: originariamente l'articolo 114 del codice di procedura penale era stato pensato per preservare la terzietà del giudice (questa era l'idea originaria secondo la quale non si potevano pubblicare gli atti del processo); successivamente lo stesso è diventato una norma a tutela della *privacy* senza riflettere sul fatto che non tutto ciò che è accertato in un processo penale merita una tutela di riservatezza. Se, infatti, una persona viene arrestata con l'accusa di un determinato reato c'è un diritto all'informazione per conoscere il motivo dell'arresto, soprattutto se si tratta di un personaggio pubblico. Vietare, quindi, la pubblicazione dell'estratto non ha molto senso.

Forse sarebbe il caso di riflettere seriamente in generale – non in questa audizione, ma in sede di riforma del processo penale – sul fatto che finita l'esigenza investigativa non c'è ragione di mantenere il segreto e, venendo meno quest'ultimo, di vietare la pubblicazione degli atti perché il processo è pubblico in tutte le sue fasi. Bisogna anche riflettere sulla possibilità di anticipare alla fase d'indagine preliminare la distruzione di atti non rilevanti, siano essi intercettazioni o diari, agende, l'estratto conto della banca dove si vede che sono stati acquistati film porno o la ricevuta dell'albergo dove risulta l'accesso a siti pornografici. Questo materiale, in un processo che ha altro oggetto, potrebbe rientrare tra i fatti attinenti alla *privacy* che non sono di nessuna rilevanza per le indagini, ma la cui diffusione è dannosa per la persona quanto quella prodotta dalle intercettazioni telefoniche.

Su questo abbiamo una posizione netta: ciò che non serve per il processo per noi deve essere distrutto ed eliminato perché il processo non può essere uno strumento volontario o involontario, diretto o indiretto per acquisire informazioni diverse sulla persona oggetto di indagini. Noi riteniamo che proprio quella giurisprudenza europea non consente di incidere sul lato sanzionatorio perché la Corte europea, quando è intervenuta nel caso Dupuis dove le intercettazioni erano illegali, ha affermato che il diritto all'informazione prevale.

Non è possibile, quindi, incidere sul lato della sanzione perché impatteremmo sul diritto di informare; più serio è incidere sul lato della propagazione e della diffusione. Bisogna cioè trovare meccanismi che consentono di eliminare ciò che non serve dagli atti del processo. Se il giornalista riesce comunque a procurarsi il materiale, non si può fare niente.

Il legislatore deve evitare che avvenga un fatto e non punirlo solamente; quindi, si deve cercare di individuare lo strumento che consente di eliminare le foto compromettenti, l'agenda personale, i fatti della vita privata dietro richiesta dell'indagato. L'imputato potrebbe, ad esempio, domandare di cancellare un rigo dell'estratto conto che non serve a niente, di coprire una parte perché in caso di pubblicazione la moglie potrebbe risentirsi, di nascondere dai tabulati le telefonate dell'amante, visto che non sono rilevanti per le indagini e creerebbero problemi per l'indagato una volte diffuse.

Tutte queste circostanze riguardano la sfera della riservatezza e oggi non c'è uno strumento che consenta di apporre un segreto a fini della tu-

tela della riservatezza. Non esiste nel codice uno strumento che permetta, su istanza dell'indagato o di un terzo, di segretare o distruggere una parte perché incide sulla riservatezza e non ha rilevanza nell'indagine. Il meccanismo di consentire la postergazione del deposito alla fase dell'avviso di conclusione delle indagini non obbliga la celebrazione dell'udienza stralcio prima del deposito integrale degli atti. Si dice che si può ritardare fino e non oltre; ciò significa che si possono fare contestualmente l'avviso di deposito delle intercettazioni e l'avviso di conclusione delle indagini e che l'udienza stralcio si può fare anche dopo. La Cassazione dirà, come già dice il codice vigente, che si può fare anche il dibattimento, con il risultato che le intercettazioni non rilevanti verranno comunque diffuse e pubblicate.

PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 2,00